

COMM. TRIB. PROVINCIALE MANTOVA - 32/02/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Procedimenti assegnati a sentenza sulle seguenti conclusioni:

- quanto al procedimento n°626/2007 R.G.:

il ricorrente e l'Agenzia delle Dogane chiedevano, entrambi, "l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere»;

- quanto al procedimento n°78/2010 R.G.:

per il ricorrente: "nel merito annullare in quanto illegittimo e fondato su di una pretesa esattiva del tutto infondata l'atto impugnato con tutte le consequenziali pronunce e statuizioni e in specie con la condanna al rimborso di quanto in denegata ipotesi la ricorrente società fosse costretta a versare per ritardare la riscossione coattiva, o di quanto venisse ad essa coattivamente prelevato, con rivalutazione ed interessi, come di legge";

per Equitalia s.p.a: "in via principale: accertarsi e dichiararsi la correttezza della condotta dell'Agente della riscossione e la piena conformità dell'operato di Equitalia Nomos S.P.A. al dettato normativo di riferimento, nonché la piena legittimazione attiva dell'odierna resistente, con conseguente reiezione di qualsiasi domanda azionata a carico di Equitalia Nornos S.P.A., in quanto infondata.

In ogni caso: respingersi qualsivoglia domanda formulata nei confronti di quest'ultima, in quanto infondata.

Con vittoria di spese diritti e onorari."

- quanto al procedimento n°253/2011 R.G.:

per il ricorrente: "nel merito, annullare l'atto impugnato con tutte le consequenziali pronunce e statuizioni e in specie con la condanna al rimborso di quanto in denegata ipotesi il ricorrente fosse costretto a versare per evitare la riscossione coattiva, o di quanto venisse ad esso coattivamente prelevato, con rivalutazione ed interessi, come di legge. Vinte spese ed onorari.";

per Equitalia: "in via pregiudiziale: accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità e/o tardività di ogni censura relativa alla cartella di pagamento ed alla pretesa impositiva ai sensi dell'art. 21 D.lgs. n. 546/92.

In via principale: accertarsi e dichiararsi la correttezza della condotta dell'Agente della riscossione e la piena conformità dell'operato di Equitalia Nord S.P.A. al dettato normativo di riferimento, nonché la piena legittimazione attiva dell'odierna resistente, con conseguente reiezione di qualsiasi domanda azionata a carico di Equitalia Nord S.P.A., in quanto infondata.

In ogni caso: respingersi qualsivoglia domanda formulata nei confronti di quest'ultima, in quanto infondata.

Con vittoria di spese diritti e onorari."

- quanto al procedimento n°348/2011 R.G.:

per il ricorrente: "in via pregiudiziale: accertare la decadenza dei termini per l'Amministrazione Finanziaria per procedere alla riscossione dell'obbligazione tributaria in

capo a Fu. Gi. in via preliminare: accertarsi la prescrizione del diritto alla riscossione delle accise imposte indennità ed interessi di mora

nel merito: dichiararsi infondata la richiesta dell'amministrazione finanziaria; condannare l'Amministrazione finanziaria alla rifusione delle spese di giudizio".;

per l'Agenzia delle Dogane resistente: "respingere il ricorso, con vittoria di spese dei tre gradi di giudizio".

FATTO PROCESSUALE

1) Con ricorso spedito in data 31/ 10/2007 Pa. Gi., residente in Arcinazzo Romano (RM), impugnava il ruolo e la cartella esattoriale di pagamento n° 0972007026003505, recante l'importo di €203.620.081,00, di cui chiedeva l'annullamento.

La cartella traeva origine dall'invito al pagamento n°34/2005 - prot. A - 885 del 14/12/2005 relativo ad imposta di fabbricazione sugli oli minerali, indennità ed interessi di mora, emesso nei confronti del ricorrente e di altri cinque condebitori solidali, fra i quali anche Fu. Gi., residente in Mantova.

Il ricorso veniva rubricato al n° 626/2007 R.G..

2) Con separato ricorso depositato in data 3/2/2010 Fu. Gi., riassumeva il giudizio da lui già promosso, avanti la Commissione Tributaria di Torino, dichiaratasi incompetente per territorio, avente ad oggetto l'avviso di iscrizione ipotecaria n° 1047790/64 per il complessivo importo di €832.342,24.

Il procedimento così riassunto, veniva rubricato al n° 78/2010 R. G..

3) Il medesimo Fu. Gi. con distinto ricorso impugnava, altresì, l'avviso n°2009/0021234 di intimazione al pagamento per €488.672,60, sulla scorta del quale Equitalia S.P.A. aveva effettuato l'iscrizione ipotecaria dianzi detta.

Il ricorso veniva rubricato al n°253/2011 R.G..

Nei due procedimenti da ultimo menzionati (n° 78/2010 R.G. e n°253/2011 R.G.) il ricorrente eccepiva preliminarmente l'illegittimità degli atti impugnati in conseguenza dell'asserita omessa notifica dell'atto presupposto, ossia della cartella di pagamento n°06420070009178172000, avente ad oggetto le accise sugli oli minerali e lubrificanti.

Contestava, poi, che l'avviso di iscrizione ipotecaria n°1047790/64 e l'avviso di intimazione di pagamento n°2009/0021234 fossero carenti di motivazione, mancanti della allegazione degli atti presupposti, nonché della sottoscrizione del responsabile del procedimento.

Ne chiedeva, pertanto, l'annullamento.

4) Con atto spedito in data 9/5/2011, rubricato al n° 348/2011, l'Agenzia delle Dogane - Ufficio di Mantova - riassumeva il giudizio già promosso da Fu. Gi. avanti questa Commissione (ex n°250/2006 R.G.) per l'annullamento dell'invito al pagamento n°34 del 14/12/2005 - Prot. A - 885 -, recante l'importo di € 364.314,74 a titolo di imposta sugli oli minerali e lubrificanti, indennità ed interessi di mora, emesso nei confronti di Fu. Gi. e di altri cinque condebitori solidali.

Detto giudizio era stato deciso con sentenza n° 103/03/2006 del 528/7/2006 con cui la III Sez. di questa Commissione aveva rigettato le domande proposte dal Fu.

Questi aveva interposto gravame (n°5211/2006 R.G.), sul quale la Commissione Tributaria regionale di Milano - Sez. staccata di Brescia - aveva pronunciato la decisione n°71/66/10 del 29/6/2009 - 22/3/2010.

In essa, riconosciuta la sussistenza del litisconsorzio necessario tra i coobbligati solidali nel rapporto tributario de quo, veniva disposto l'annullamento della decisione impugnata con conseguente rimessione del procedimento al Giudice di primo grado a sensi dell'art. 59, I co., lett. B D.lgs. 546/1992.

La Avvocatura distrettuale dello Stato, nell'interesse dell'Agenzia delle Dogane ne aveva, quindi, provveduto alla riassunzione, avanti l'intestata Commissione, chiedendo la reiezione del primo atto introduttivo, con la condanna del Fu. alle spese di lite.

Veniva, quindi, regolarmente integrato il contraddittorio nei confronti di tutti i condebitori solidali.

Indi i ricorsi n°78/2010, n°253/2011 e n°348/2011 venivano riuniti al ricorso n°676/2007 R.G., per connessione oggettiva.

DIRITTO

A) Quanto al procedimento n°626/2007 R.G. promosso da Pa. Gi.

Successivamente alla regolare costituzione in giudizio del ricorrente e della Agenzia delle Dogane, è pervenuta alla segreteria di questa Commissione la nota 21/11/2011, protocollata il 5/12/2011, redatta dalla Agenzia delle Dogane - Direzione Regionale Lombardia - Ufficio di Mantova -, sottoscritta per accettazione dal ricorrente nonché dal suo Difensore.

In detta nota le parti hanno chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con la compensazione delle spese di lite.

Infatti, con provvedimento n°5/2011 del 17/11/2011, l'Agenzia delle Dogane ha emesso l'atto n° 5/2011, con cui ha disposto l'annullamento dell'invito al pagamento n° 34/2005 prot. A/885 del 14 / 12/2005, limitatamente alla obbligazione tributaria facente capo a Pa. Gi., da cui è scaturita la cartella impugnata. Esaminati gli atti suddetti, questa Commissione constata che tra le parti non sussiste controversia attuale.

Ne consegue la declaratoria di estinzione del giudizio ex art. 46 D.lgs. 546/1992, con la compensazione delle spese di lite tra le parti.

B) Quanto ai procedimenti n°78/2010 R.G. e n°253/2011 R.G..

Le domande formulate da Fu. Gi. sono infondate e devono essere, pertanto, rigettate.

Anzitutto, la contestazione relativa alla omessa notifica dell'atto presupposto, ossia della cartella di pagamento n° 06420070009178172000, è priva di pregio.

Per vero Equitalia S.P.A. ha versato in atti i documenti comprovanti il perfezionamento del procedimento di notifica effettuata a mezzo del servizio postale.

Precisamente, nella temporanea assenza del destinatario il procedimento di notifica della cartella si è perfezionato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. ossia con il compimento degli atti previsti ex lege ossia:

- deposito del piego presso la casa comunale;
- l'affissione alla porta della abitazione del destinatario dell'avviso di deposito nella casa comunale;

- l'invio della raccomandata a.r. al destinatario contenente la comunicazione del deposito del piego presso la casa comunale.

Nell'apposito avviso di notifica prestampato, datato 2/10/2007 (all. n°2 del fascicolo Equitalia S.P.A.), l'Ufficiale notificatore ha provveduto, infatti, a compilare la seconda colonna, destinata alle notificazioni da eseguirsi ai sensi dell'art. 140 c.p.c..

Ivi, ha "barrato" il primo e l'ultimo riquadro prestampati.

A lato del primo riquadro è scritto: "depositandolo in comune e affiggendo all'albo l'avviso di deposito dopo aver constatato la temporanea assenza del destinatario".

A lato dell'ultimo riquadro è scritto, invece: "l'assenza di altre persone previste dall'art. 139 del codice di procedura civile. Del deposito e dell'affissione ho informato il destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento".

L'ultima proposizione innanzi trascritta deve intendersi riferita all'avvenuta affissione sulla porta della abitazione del destinatario dell'avviso di deposito dell'atto, giacché la diversa operazione di deposito ed affissione all'albo comunale è descritta a lato del primo riquadro.

L'avviso di notifica, quindi, attesta l'avvenuta esecuzione degli incombenzi come sopra descritti, necessari al perfezionamento della notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c.

Ne consegue che la notifica della cartella di pagamento, atto presupposto dell'avviso di intimazione e della iscrizione ipotecaria, si è perfezionata validamente (Cass. 2005 n° 5450).

Anche gli altri rilievi di illegittimità degli atti da ultimo menzionati devono essere disattesi.

Pervero, in essi sono contenuti tutti gli elementi necessari e sufficienti a comprendere la pretesa dell'Ente, ossia l'indicazione del titolo, ovvero del carico tributario nonché del responsabile del procedimento.

C) Quanto al procedimento n°348/2011 R.G. introdotto da Fu. Gi.

I motivi svolti da Fu. Gi. nel ricorso 15/3/2006 (ex n°250/2006 R.G.) non possono che essere disattesi.

Anzitutto la eccezione preliminare di decadenza dalla potestà di riscossione deve ritenersi rinunciata, perché non riproposta nell'atto di impugnazione avverso la sentenza n° 103/03/2006 della Commissione Tributaria di Mantova.

In ogni caso, questo Giudice rileva che nella disciplina dettata per le imposte de quibus, non è previsto alcun termine decadenziale dal potere di riscossione.

Né può ritenersi che norme disciplinanti i termini di decadenza dal potere accertativo dell'Erario relativo alle imposte dirette o ad imposte ontologicamente dissimili a quella per cui è lite, possano trovare applicazione nella fattispecie.

Infatti, le norme che delimitano temporalmente l'esercizio del potere accertativo non possono trovare applicazione analogica stante la natura speciale della normativa tributaria.

Anche la seconda eccezione preliminare formulata dal Fu. nel primo atto introduttivo, è infondata.

Egli assume che il credito erariale sarebbe prescritto per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 24 D.P.R. 1988 n° 148.

Senonché la predetta norma disciplina la prescrizione delle sanzioni amministrative in materia tributaria.

Essa, quindi, è insuscettibile di estensione ai crediti di imposta.

Peraltro, nel corso del pregresso giudizio di appello avanti la Commissione Tributaria Regionale di Milano - sez. distaccata di Brescia -, Fu. Gi. ha introdotto una modificazione nella formulazione della eccezione in esame.

Ha indicato nell'art. 15 D.lgs. 1995 n° 504, il precetto disciplinante il termine prescrizione applicabile.

Esso prevede che il credito per le imposte in questione si estingua per prescrizione quinquennale.

Tuttavia, la modificazione deve ritenersi inammissibile perché introdotta in violazione dell'art. 24 D.lgs. 546/92.

Non di meno, questa Commissione osserva che il succitato art. 15 D.lgs. 1995 n° 504 è entrato in vigore successivamente alla pubblicazione sulla G.U., avvenuta il 29/11/1995.

Tale norma non si applica, dunque, alle violazioni de quibus, perpetrate in data anteriore, vigente, invece, il R.D.L. 1939 n°334.

In particolare, l'art. 19, 3° e 4° co. cit. R.D.L., prevedeva:

"Il diritto alla percezione della imposta si prescrive in 30 anni in caso di frode e rimane integro anche se nel frattempo si sia prescritta l'azione penale.

La prescrizione dell'azione per il recupero dell'imposta è interrotta quando venga esercitata l'azione penale: in questo caso il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza, che definisce il giudizio penale."

Tale norma disciplina la fattispecie in contestazione, in quanto l'illecito tributario è stato commesso nella vigenza della norma sopra trascritta.

Quanto alla dedotta illegittimità dell'atto impugnato per vizio di carenza di motivazione, questa Commissione rileva che in esso l'Ente impositore ha elencato le sentenze penali irrevocabili, che hanno accertato le condotte di reato commesse dal Fu., le quali costituiscono il fondamento della pretesa erariale.

Il richiamo di dette decisioni deve ritenersi esaustivo ai fini della intelligibilità della pretesa tributaria che, dunque, assolve all'onere motivazionale dell'Ente impositore.

P.Q.M.

La Commissione dichiara l'estinzione del giudizio rubricato al n°626/07 R.G. promosso da Pa. Gi., con la compensazione delle spese di lite fra le parti.

Rigetta le domande proposte da Fu. Gi. nei giudizi n° 78/2010, n° 253/2011 e n° 348/2011.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 2.000,00 a favore di Equitalia S.P.A. ed € 3.000,00 a favore della Agenzia delle Dogane, oltre accessori di legge.